

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALEGNO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DENOMINATA \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DA SVOLGERSI FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2029-2030 CON POSSIBILE SUCCESSIVA PROROGA**

**(CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017 E SMI)**

L'anno 2026, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Palazzo municipale di Malegno, ubicato in Via Donatori di Sangue n. 1;

**TRA**

l'**Amministrazione Comunale Di Malegno** rappresentata dal sindaco pro-tempore Matteo geom. Furloni, nato a Breno (BS) il 24/08/1984, domiciliato per la carica nel Comune di Malegno (BS), C.A.P. 25053, C.F. P. IVA: 00723570982 - Codice fiscale: 81002270171 nel proseguo del presente atto individuato quale "Comune o Ente";

**E**

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di Presidente pro tempore dell'OdV/APS \_\_\_\_\_,  
con sede a \_\_\_\_\_  
P. IVA: \_\_\_\_\_ - Codice fiscale: \_\_\_\_\_ nel proseguo del presente atto  
individuato quale "ETS";

**Premesso che:**

- Il presente accordo è soggetto alla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo, ex Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in tema di trasparenza dell'Azione Amministrativa ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.
- Il presente accordo è stato preceduto da procedura comparativa d'individuazione di ETS conclusosi con determinazione di aggiudicazione del responsabile del servizio affari generali n°\_\_\_\_\_/2026 in esecuzione alle volontà amministrative espresse dapprima con Deliberazione di Giunta comunale n° 52 del 12/06/2025 ed all'individuazione delle modalità di gestione di servizio pubblico ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 definite con DCC 34/2025 in ordine alla valutazione di economicità e volontà dell'ente di non gestire in autonomia il servizio dell'ETS dell'infanzia e correlati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI ACCORDANO, SENZA RISERVA ALCUNA SU QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

***Oggetto e durata della Convenzione***

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra il Comune di Malegno e l'OdV/APS denominata

\_\_\_\_\_ per la l'esercizio del servizio sociale di interesse generale relativo alla gestione della Scuola dell'infanzia (a copertura del servizio educativo scolastico da zero a sei anni), come meglio dettagliato nel successivo articolo 3.

Il presente accordo ha durata dalla data di stipula e sino al termine dell'anno **scolastico 2029-2030** ed è eventualmente rinnovabile su richiesta dell'ente affidante previo accordo con l'ETS **per ulteriori 2** anni e previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

## **Articolo 2** ***Individuazione Sedi***

L'OdV/APS \_\_\_\_\_ ha:

la propria sede legale in \_\_\_\_\_  
dove trova base anche la propria sede amministrativa.

## **Articolo 3** ***Attività oggetto del servizio e riserva di posti a favore del Comune***

1. Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia per coprire all'interno del territorio di competenza i servizi educativi di età pre-scolare che coprono le fasce d'età da 0-6 anni (ricomprensenti la gestione del micro-nido e della sezione primavera per la fascia 3-24 mesi e la scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni), riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico generale considerato che l'ente non dispone di strutture operative da mettere a disposizione dei cittadini per la fruizione allo specifico scopo né risulta attivo un servizio statale per le predette fasce d'età.

2. L'associazione convenzionata nello sviluppo del servizio, ove già ne fosse in possesso, potrà mantenere lo *status* e le prerogative di scuola paritaria garantite ai sensi della L. 62/2000 e dal DPR 275/1999, e dovrà svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore e nello specifico, anche osservando i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, che unitamente al personale volontario di supporto, dovrà essere inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, assicurandone la formazione e l'aggiornamento permanente e da ultimo avvalendosi di servizi amministrativi e gestionali svolti da professionisti competenti.

3. Si fa presente che nel dettaglio e con riferimento specifico al servizio di asilo nido risulta allegato alla presente convenzione sotto **la lettera "A1"** uno più specifico capitolato prestazionale che l'ETS sarà tenuto ad osservare nei limiti di quanto in esso indicato e nell'ambito della attività di servizio affidata.

4. Lo svolgimento del servizio educativo da svilupparsi dovrà nello specifico avere cura di rispettare le seguenti condizioni:

- favorire e assicurare la massima partecipazione delle famiglie interessate al servizio rispettando tutti i diritti ed i principi fondamentali della costituzione italiana favorendo la piena socialità mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente.
- favorire la costituzione di organismi collegiali di partecipazione;
- assicurare la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione;
- impegnarsi affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.
- avvalersi e utilizzare attrezzature, servizi e personale (assunto o volontario) propri o da esso assunti allo scopo secondo le norme vigenti.
- garantire il servizio di mensa scolastica con la preparazione dei pasti in loco sulla base delle disposizioni vigenti in materia e sotto il coordinamento dell'ATS di competenza;
- garantire da ultimo l'esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie dell'immobile affidato in disponibilità all'ente e posto in concessione per lo svolgimento del servizio.

5. In ragione del presente convenzionamento il Comune, contribuendo con le modalità più avanti dettate, si assicura la possibilità di riservare il **80%** dei posti disponibili per la sezione asilo nido/primavera (copertura mesi 3-24) e per il **70%** dei posti disponibili per la scuola dell'infanzia (copertura anni 3-6) a favore dei bambini residenti nel comune di Malegno provvedendo altresì a calmierare le rette determinate sulla base di fasce ISEE concordate all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, per la fruizione del servizio a favore delle fasce più deboli della popolazione necessitante.

#### **Articolo 4**

##### ***Organizzazione del servizio e modalità di funzionamento***

1. Il servizio scolastico reso dall'ETS dovrà garantire l'accoglienza ai bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo
2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dall'ETS nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione L'ETS è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune, garantendo in ogni caso la riserva minima di posti a favore dei bambini residenti e frequentanti il micro-nido/sez. primavera e la scuola dell'infanzia così come indicato all'ultimo capoverso dell'articolo precedente. La riserva di posti troverà comunque applicazione unicamente entro il periodo di iscrizione all'anno scolastico di riferimento al fine di garantire la copertura totale dei posti disponibili, ed eventualmente in corso d'anno nel caso siano ancora presenti posti disponibili.
3. L'ETS dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.
4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore in relazione agli spazi concessi per lo svolgimento del servizio da questo ente.

#### **Articolo 5**

##### ***Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.***

1. L'ETS è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali comunali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve fornire la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.
2. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare L'ETS, d'intesa con la famiglia e con i servizi sociali del Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.
3. L'onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi.
4. L'ETS è tenuta a segnalare ai competenti servizi sociali comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("*casi sociali*").
5. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, a prendere in carico per il tramite dei servizi sociali, i "*casi sociali*" con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con L'ETS nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

## **Articolo 6** **Altri servizi**

1. L'ETS e l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio di ogni anno scolastico potranno concordare eventuali progetti di respiro territoriale/comunitario che possano essere condivisi all'interno della programmazione didattica.
2. L'ETS e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell'orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc.
3. Qualora le iniziative enunciate sopra dovessero prendere corpo ed occorra definirne meglio i contenuti, le stesse formeranno eventuale oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli specifici obblighi anche economici ed i diritti/doveri in capo alle parti.
4. L'ETS potrà altresì promuovere il servizio di "centro estivo" nei mesi di luglio e agosto; al predetto fine il Comune, previa presentazione accordo sulle modalità di sviluppo dello stesso, potrà assegnare un contributo ulteriore rispetto a quanto verrà indicato a seguire, funzionale all'abbattimento della retta a carico degli utenti del servizio.

## **Articolo 7** **Determinazioni in merito alle rette da applicarsi all'utenza**

1. L'ETS potrà incassare direttamente dalle famiglie rette mensili comprensive anche della quota di iscrizione nella modalità identificata ai seguenti punti.
2. L'ETS, determinerà la quota di iscrizione e delle rette di frequenza dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia in comune accordo con l'Amministrazione comunale, con distinzione delle rette in base a fasce differenziate in base ISEE al fine di garantirne la possibilità di rimborso in caso di adesione da parte della famiglia alle misure di contribuzione da parte della Regione Lombardia (es. Nidi Gratis plus) e/o di altri Enti.
3. Le rette e le tariffe dei servizi dovranno essere calmierate tenendo conto dell'intervento economico del Comune che verrà più avanti specificato, nonché dei contributi regionali e ministeriali che eventualmente verranno assegnati.
4. L'ETS si impegna a contenere le rette a carico dell'utenza e concordandone preventivamente l'adeguamento con il Comune il quale potrà eventualmente riservarsi di rideterminare al ribasso il contributo concesso per la riserva di posti. In ogni caso è fatto divieto procedere con un aumento delle tariffe superiori al 35% di quelle stabilite per l'a.s. 2024-2025 assicurando in ogni caso che le stesse non possano in ogni caso subire incrementi annui superiori al 7%.

## **Articolo 8** **Locali a disposizione del servizio ed oneri in capo alle parti in relazione alla conduzione**

1. Il comune mette a disposizione in concessione d'uso all'ETS per la durata della convenzione, l'immobile comodato di proprietà del Bim Oglio di Breno in forza del contratto di locazione stipulato in data 21 luglio 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate il 02 agosto 2016 al

nr.00179 - serie 3T, recentemente ristrutturato e sito a Malegno, in Piazza Aldo Caprani 1 e 2 (accatastamento in fase di definizione) i cui spazi sono meglio rappresentati nella planimetria allegata al presente atto sotto la **lettera A2** per formarne parte integrante e fondamentale ed i cui dettagli spaziali sono evidenziati a seguire:

- piano terra: cucina mq. 36,00 + lavanderia mq. 3,00 + dispensa mq. 3,60; mensa mq. 63,00; attività libera mq. 50,00; connettivo 19,00; wc e spogliatoio mq. 5,60; wc per bambini mq. 31,69; wc per disabili mq. 3,45; vano tecnico mq. 8,90
  - piano primo: accoglienza mq. 36,40 + spazio insegnante mq. 15,00 + connettivo mq. 24,27; aula 1 mq. 49,70 + wc bambini mq. 6,00; aula 2; aula 2 mq. 50,70 + wc bambini mq. 6,00; aula 3 mq. 49,85 + wc bambini mq. 7,25; wc insegnanti mq. 4,73; riposo mq. 35,90; wc disabili mq. 3,45; vano alloggio impianti mq. 15,10
  - piano secondo: ingresso mq. 10,13; spazio accettazione/gioco mq. 22,25; cucinina per scodellamento mq. 5,38; deposito mq. 3,95; wc mq. 10,00; zona riposo mq. 20,27; soggiorno/zona alimentazione mq. 28,60; wc e spogliatoio mq. 4,81; terrazzo mq. 49,66.
2. Il predetto edificio può raccogliere tutte le funzioni della scuola dell'infanzia tra il piano terra ed il primo piano. Il primo piano può raggruppare tutte le attività di: accoglienza, spogliatoio, didattica, bagni e riposo sullo stesso livello. Al piano terra potranno invece essere collocate: la mensa, i bagni, lo spazio per la psicomotricità e la cucina.
  3. Il secondo piano dell'edificio invece è destinato a spazio polifunzionale con la possibilità di utilizzo da parte della scuola dell'infanzia, del convento e la collettività malegnese (verso sud/est), mentre l'altra parte (verso sud/ovest) è destinata ad asilo nido per bambini di età inferiore ai 3 anni. A quest'ultimo piano, si accede da piazzale A.Caprani.
  4. Salvo eventuali necessità che potranno essere concordate con il Comune, l'utilizzo dei locali posti al piano terra e primo viene concesso in uso esclusivo all'associazione per dieci mesi all'anno (dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo), salvo eventuale programmazione aggiuntiva da parte dell'ETS, mentre, la sala polifunzionale potrà essere utilizzata ma solo previa richiesta da farsi all'ente comunale per specifiche attività didattiche o correlate e comunque in maniera non esclusiva.
  5. Il Comune garantisce che siano osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi disponendo la struttura dell'agibilità attestata con atto del responsabile del servizio tecnico del 29/12/2025 allegata alla presente atto sotto la **lettera A3**.
  6. Il Comune si occuperà altresì delle manutenzioni straordinarie dell'immobile e degli impianti in esso installati, così come definite dalla normativa vigente mentre quelle ordinarie, risultano in capo all'utilizzatore precisando che, l'eventuale mancanza di puntuale adozione d'interventi di manutenzione ordinaria che dovesse originare interventi di manutenzione straordinaria saranno ricondotti in capo all'ETS utilizzatore.
  7. L'associazione secondo le dimensioni della struttura dovrà rispettare i requisiti di presenza previsti dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" e s.m.i.. secondo le relative dimensioni della struttura.
  8. I locali vengono concessi con i seguenti arredi (che potranno nel corso del rapporto essere incrementati dall'ente) che restano di proprietà del Comune:
    - tavoli h 47 cm per PRIMAVERA sud arredi n. 6
    - tavoli h 50 cm per SEZ. MEDI/ GRANDI sud arredi n. 12

- sedie h 32 cm per SEZ. MEDI/GRANDI sedia merlino n. 48
  - sedie h 27 cm per PRIMAVERA sud arredi n. 20
  - armadietti in laminato cm 30 h 96 a terra internamente un ripiano alto e due appendini ante colorate come da richiesta n. 41
  - 15 ml di piano top n. 15
9. Sarà compito dell'ETS provvedere a reperire ulteriore arredo necessario per l'inizio dell'attività in conformità alla normativa ed eventualmente a curare la custodia dell'ulteriore arredo che verrà messo a disposizione dall'amministrazione comunale e che al termine della gestione rimarrà di proprietà dell'ente.
  10. L'ETS dichiara di aver preso visione dei locali destinati e di aver constatato la funzionalità dell'immobile per l'uso scolastico richiesto.
  11. Il Comune, in merito all'uso degli spazi concessi, si ritiene sollevato da ogni responsabilità civile e penale per situazione che si dovrebbe verificare a causa di un uso improprio degli stessi.
  12. Il Comune fornisce all'ETS alla firma della presente convenzione e una copia di tutte le chiavi dell'edificio, ogni eventuale ulteriore copia sarà effettuata a cura dell'ETS, la quale dovrà comunicare al Comune il nominativo delle persone che posseggono tale copia, restando la stessa responsabile per l'uso improprio.
  13. Al fine dell'ingresso dei fornitori vengono consegnati una copia della porta di accesso della sala civica e della porta antincendio che separa la sala e il vano scala. Resta di responsabilità dell'ETS il controllo e la chiusura delle porte al fine di evitare l'accesso o l'utilizzo dello stesso da parte di soggetti non autorizzati.
  14. E' fatto espresso divieto all'ETS di cedere ad altri l'uso dei locali di cui al presente atto e di invitare in essi persone non autorizzate dal Comune stesso o dall'ETS per le sue attività istituzionali.
  15. Il Comune si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la facoltà d'uso concessa con il presente atto, qualora l'ETS non rispetti i termini qui sottoscritti o qualora venga accertato un utilizzo improprio rispetto all'uso concesso.
  16. L'ETS è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione del presente atto all'edificio assegnato in uso, esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità connessa; allo scopo l'ETS potrà eventualmente costituire adeguata polizza assicurativa a tutela del rischio precisando in ogni caso che la responsabilità non verrà esonerata in caso di mancata costituzione della predetta garanzia.
  17. Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.
  18. L'ETS deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine si dà atto che lo stesso abbia stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente convenzione, prevedendo la copertura per i seguenti rischi:
    - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi (n° polizza \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con validità sino a \_\_\_\_\_)
    - Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT) (n° polizza \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con validità sino a \_\_\_\_\_)
  19. L'ETS, in caso di danni ai beni, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà il Comune, addebitando all'Associazione il relativo importo. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico esclusivo

dell'ETS qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente al Comune imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

20. Restano in capo all'Ets inoltre le seguenti attività e spese:

- gli interventi di **manutenzione ordinaria** nonché quelle cagionate da cattivo uso o da negligenza, rinviandosi, per analogia, alla disciplina vigente in materia di locazioni. L'Ets non potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie ai locali senza il preventivo permesso scritto. Nel caso in cui l'Ets esegua interventi senza avvalersi della facoltà di quanto prima, con patto espresso si impegna a non rivalersi sul Comune per le spese di manutenzione sostenute, derogando il presente atto, per concorde volontà delle parti, al disposto degli artt. 1592 e 1593 del cod. civ., anche in caso che il Comune intenda ritenere dette opere al cessare del contratto. In caso di incendio per colpa o negligenza dell'Ets, le spese per le riparazioni, le indennità e quant'altro dovuto, saranno a suo totale carico, e lo stesso sarà, inoltre, responsabile in tutta l'estensione stabilita dalla disciplina per le locazioni dalla normativa vigente
- gestione ordinaria degli impianti tecnologici: quali ad esempio riscaldamento, elettrico, idro termo sanitario, antincendio, internet ecc... assumendosi ogni responsabilità e spese. Tali interventi dovranno essere eseguiti da ditte specializzate concordate preventivamente con l'ufficio tecnico dell'ente le quali dovranno rilasciare a conclusione dell'intervento, i relativi rapportino di intervento. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ricondursi alla manutenzione ordinaria degli impianti le seguenti attività:
  - ✓ controllo periodico, verifica funzionale e regolazione degli impianti termici (caldaie, pompe di calore, radiatori, valvole termostatiche);
  - ✓ pulizia, spurgo e sfiato degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;
  - ✓ sostituzione di componenti di consumo quali filtri, guarnizioni, fusibili, lampade, batterie e piccoli accessori elettrici;
  - ✓ verifica e ripristino del corretto funzionamento degli impianti elettrici (quadri, prese, interruttori, corpi illuminanti);
  - ✓ manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario, comprensiva di riparazione di perdite, sostituzione di rubinetterie, sifoni e cassette di scarico;
  - ✓ controllo e manutenzione degli impianti antincendio (verifica estintori, idranti, cassette antincendio, segnaletica e dispositivi di sicurezza), nel rispetto delle normative vigenti;
  - ✓ verifica e manutenzione degli impianti di rete dati e telefonica (cablaggi, prese, router e apparati di base);
  - ✓ piccoli interventi di ripristino funzionale degli impianti, purché non comportino modifiche strutturali o sostanziali degli stessi;
  - ✓ ogni altra attività analoga finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti tecnologici esistenti.
- sono a carico dell'Ets le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
- il rimborso delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, internet) e spese amministrative per verifica impianti al Comune, il quale resta titolare delle stesse. Le spese di rimborso saranno comunicate all'ETs, allegando documentazione dimostrativa; il rimborso verrà detratto dalle consistenze economiche più avanti definite

- la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne ove ritenuta necessaria.
21. L'Associazione con la stipula del presente contratto si impegna sotto sua piena responsabilità inoltre formalmente a:
- porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili;
  - attivare le procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario nel rispetto della normativa vigente;
  - rispettare le normative igieniche sanitarie riguardante l'attività scolastica, di mensa e della cucina e HCCP
  - ottenere tutte le relative autorizzazioni per l'inizio dell'attività presso i locali oggetto di concessione con il presente accordo;
22. Restano di contro, in capo al Comune le **manutenzioni straordinarie** da compiersi su tutte le parti dell'edificio interne ed esterne e sugli impianti contenuti in esso fatto salvo che gli interventi non dovessero derivare da scarsa manutenzione ordinaria imputabile all'utilizzatore.

## **Articolo 9**

### ***Rimborsi spese previsti per il servizio ex art. 56.2 del CTS***

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 e dall' art.33, comma 3 del D. Lgs. 117/2017, l'Amministrazione Comunale provvederà a riconoscere all'ETS incaricata dello sviluppo del servizio contributi spese di costi documentati sino ad un massimo di **€ 20.000,00/annui** da cui verranno altresì detratte le spese correlate alle utenze che non verranno volturate all'utilizzatore, per economicità di costo.
2. Il Comune si riserva di elevare gli importi suddetti ovvero erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità dell'ETS correlate ad interventi da effettuarsi sulla struttura o per progetti innovativi, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.
3. Oltre alle utenze, che saranno direttamente detratte dall'ente in relazione al saldo contributivo dovuto contabilizzato entro la fine dell'anno, l'ETS potrà altresì valorizzare in ristoro i seguenti costi connessi all'attività:
  - ✓ Costi amministrativi di gestione;
  - ✓ Costi assicurativi;
  - ✓ Costi di acquisto di materiali di consumo correlati all'attività, arredi;
  - ✓ Costi manutentivi;
  - ✓ Spese telefoniche, internet e di sicurezza;
  - ✓ Costi corsi formativi e corsi specifici per bambini
  - ✓ Quote associative anche dei volontari
  - ✓ Materiali didattici e di pulizia
  - ✓ Altri costi generali correlati alle attività da svolgere con esclusione delle spese per personale dipendente eventualmente assunto.
4. Le spese saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Presidente dell'OdV/APS unitamente ai riscontri documentali che le documentino e saranno corrisposte entro **30 giorni** dal termine di ogni anno previo riscontro

del conteggio delle spese correlate alle utenze che verranno detratte determinando pertanto il saldo effettivo da corrispondere. Qualora si rendesse necessario, su richiesta dell'ETS l'ente potrà accordare un anticipo fino al 35 % della somma totale dovuta.

5. I rimborsi spese spettanti all'OdV/APS sono da ritenersi fuori del campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
6. L'OdV/APS si impegna a redigere alla fine di ogni anno scolastico un report dettagliato sulle attività prestate a inviare al "Comune" a mezzo PEC o consegna al protocollo unitamente ai bilanci ed agli altri documenti previsti al successivo art. 11.

## **Articolo 10**

### ***Consistenza contributive a corrispettivo della riserva posti e dell'abbattimento delle rette***

1. Come precedentemente indicato, il Comune con il presente convenzionamento si riserva (acquista) posti per residenti nel Comune di Malegno sia riguardo alle disponibilità della scuola dell'infanzia (fascia 3-6 anni) che per la sezione micro-nido/primavera (fascia 3-24 mesi) nella conformazione quantitativa indicata all'art. 3 del convenzionamento.
2. Allo scopo, a compensazione di quanto sopra, viene riconosciuta una somma contributiva pari a **€ 15.000,00/annui** di cui € 7.000,00, per la riserva dei posti sezione micro-nido/primavera ed € 8.000,00, per la riserva di posti della scuola dell'infanzia.
3. Viene altresì definito un ulteriore apporto di **€ 10.000,00/annui** al fine di provvedere all'abbattimento parziale delle rette al fine di favorire il più possibile la fruizione del servizio ad ogni fascia debole della popolazione.
4. Il Comune potrà provvedere inoltre, al sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio di micro-nido e sezione primavera e che presentano un Indicatore della situazione equivalente – ISEE ordinario o ISEE minorenni con genitori non coniugati fra loro e non conviventi, inferiore o uguale a 25.000 euro, garantendo una ulteriore riduzione della retta mensile. Il predetto contributo sarà eventualmente corrisposto a cadenza mensile, a seguito di presentazione da parte dell'ETS del prospetto riassuntivo e nominativo della spesa sostenuta per le rette di frequenza da parte delle famiglie beneficiarie, corrispondente alla compartecipazione comunale.
5. Il Comune si impegna a versare i predetti contributi con le seguenti scadenze:
  - ✓ il 80 % (€ pari ad € 20.000,00 ) entro il 30 aprile di ogni anno;
  - ✓ il saldo entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo di cui al successivo articolo.
6. Si precisa infine che il contributo erogato al Comune da parte di Regione Lombardia relativo alla Misura NIDI GRATIS PLUS 2025-2026, anche negli anni successivi se riproposto, sarà versato dal Comune all'ETS entro 10 giorni dall'accreditamento al Bilancio comunale.
7. Riguardo alla superiore misura, così come indicato dal Decreto di Regione Lombardia n. 11185 del 22.07.2024 e smi, e fatto salvo eventuali successive modifiche agli importi che tuttavia saranno considerate nel nuovo importo senza necessità di apportare modifica alla presente disposizione, l'ETS dovrà assicurare la piena fruizione del beneficio da parte delle famiglie assegnatarie del contributo NIDI GRATIS PLUS e precisamente:
  - i. per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 la temporanea sospensione del pagamento dell'intera quota mensile della retta eccedente euro 272,72 rimborsabile da INPS, oppure euro 327,27 nei casi previsti dalla norma nazionale;

- ii. per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00 la temporanea sospensione del pagamento della quota mensile della retta pari a massimo euro 100,00 che eccede l'importo rimborsabile da INPS.
8. Si specifica infine che dai contributi di cui ai commi precedenti sono esclusi gli interventi economici per l'integrazione scolastica dei disabili e per i "casi sociali" che verranno eventualmente trattati con separati provvedimenti.
9. Il comune potrà infine eventualmente ulteriormente contribuire all'attività dell'ETS riversando ad esso eventuali contributi derivanti dallo stato o da altri enti che siano strettamente correlati all'attività scolastica svolta; in tale caso all'ente comunale, è riservata la facoltà di decurtare od azzerare i contributi di cui agli art. 9 e 10 della presente convenzione senza che l'ETS abbia nulla a pretendere rimanendo fermo che la quota contributiva minima da garantire risulterà identificata nei predetti articoli a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate per corrisponderli.

### **Articolo 11**

#### ***Documentazione e bilanci.***

1. L'ETS è tenuta a presentare tempestivamente al Comune:
  - a) *il bilancio di previsione riferito all'anno scolastico qualora adottato;*
  - b) *una scheda informativa contenente:*
    - il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti;
    - l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune e il numero delle sezioni;
    - l'elenco dei bambini residenti iscritti in possesso di ISEE inferiore o uguale ad € 25.000,00, ripartito per fasce così come previsto nella delibera comunale di condivisione della tariffe;
    - il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
    - le modalità di erogazione della refezione scolastica.
  - c) *il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.*

### **Articolo 12**

#### ***Ulteriori compiti ed attività a carico del "Comune"***

1. Il "Comune", per l'espletamento delle attività individuate negli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, si impegna a:
  - a) riconoscere un rimborso spese come meglio precisato al successivo art. 9 nonché a corrispondere la somma contributiva correlata alla riserva dei posti a favore dei residenti nel comune di Malegno e per l'abbattimento delle rette così come indicato nell'art. 10 ;
  - b) comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio e sulla validità della presente convenzione;
  - c) identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari e dell'eventuale personale assunto dall'Ets con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali di riferimento;
  - d) fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate in spirito di reciproca collaborazione;
  - e) controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità delle attività effettuate dalle OdV/APS attraverso incontri/relazioni e richieste di informazioni a cura del responsabile del procedimento individuato per l'esecuzione del servizio ed identificato nel **Dott. Marco Salvetti** od altro dipendente dell'ente successivamente comunicato.

2. Il Comune per il tramite dei propri rappresentanti, potrà in ogni caso sempre chiedere al legale rappresentante dell'ETS, relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all'edificio per verificarne il rispetto degli standard manutentivi canonici, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti all'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

### **Articolo 13**

#### ***Obblighi dell'ETS***

1. L'ETS, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nell'ambito della propria riconosciuta autonomia gestionale, dovrà garantire:
  - a) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art.15;
  - b) il rispetto della libertà, delle differenze di genere, della privacy, delle convinzioni religiose, delle opinioni politiche e della dignità personale e sociale dei soggetti che beneficiano delle attività;
  - c) il possesso, da parte dei volontari e del personale assunto, di adeguate predisposizioni comportamentali e morali oltre che delle competenze tecniche e pratiche, in considerazione del particolare ruolo socioeducativo e preventivo a cui sono preposti;
  - d) l'osservanza nello svolgimento del servizio delle caratteristiche di massima enucleate nell'allegato A1 alla presente convenzione;
  - e) la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione delle attività;
  - f) la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali concessi in uso e degli impianti in esso contenuti nonché degli spazi esterni.
2. Rimane in ogni caso ferma ogni responsabilità in capo all'ETS riguardante ogni aspetto della gestione del servizio scolastico anche con riferimento al personale ed ai volontari coinvolti per lo sviluppo dello stesso, manlevando l'ente comunale da ogni tipo di responsabilità o ristoro risarcitorio eventualmente derivante, compresi eventuali infortuni o danni che dovessero derivare dall'utilizzo della struttura e dai suoi spazi pertinenziali.
3. L'Ets inoltre dovrà provvedere a stipulare idonee assicurazioni sia per l'esercizio dell'attività (comprese malattie ed infortuni nei confronti dei volontari e del personale utilizzato) a copertura dei danni a terzi nonché a copertura di danni alla struttura concessa in uso come già in precedenza richiamato.

### **Articolo 14**

#### ***Accordo per la protezione dei dati – Identificazione del responsabile del trattamento***

1. Il trattamento dei dati personali, anche di natura particolare, necessari all'esecuzione della presente Convenzione è dall'ETS per conto del "Comune", Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.
2. Il predetto ETS assume pertanto nel trattamento dei dati correlati all'attività la qualità di "*Responsabile del trattamento*" così come definito dalla predetta norma di riferimento, ed in ragione di ciò, dovrà scrupolosamente attenersi a quanto qui di seguito riportato:
  - effettua i trattamenti dei dati strettamente necessari a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;

- non comunica a terzi in alcun modo e non utilizza per altri fini i dati personali, anche di natura particolare, e comunque mantiene la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate con particolare riferimento ai dati relativi all'indice ISEE delle Famiglie. Tali obblighi sono da considerarsi pienamente vigenti anche nel caso di cessazione del presente rapporto contrattuale;
  - non trasferisce in alcun modo i dati in un paese extra UE e nel caso ciò si rivelasse necessario, informano il Titolare delle soluzioni adottate in adempimento alle prescrizioni normative;
  - istruisce adeguatamente i propri dipendenti, collaboratori e volontari vincolandoli a un impegno di riservatezza circa tutti i dati trattati soprattutto quelli riferiti alle condizioni economiche delle famiglie derivanti dall'acquisizione delle certificazioni ISEE utili alla suddivisione delle tariffe da applicare;
  - fornisce l'informativa privacy relativamente al trattamento dei dati agli interessati concordata con il Titolare;
  - comunica al Titolare, non appena ne abbiano avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;
  - mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricato o dall'Autorità di controllo;
  - assiste il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
  - qualora gli sia richiesto, collabora con il Titolare a effettuare la valutazione di impatto dei trattamenti vagliando la necessità dell'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
  - non ricorre ad altri responsabili a meno di essere previamente autorizzati dal Titolare;
  - adotta misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza di conservazione e circolazione dei dati adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati.
3. Su richiesta, il Responsabile darà riscontro al Titolare delle misure adottate a protezione dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate sull'efficacia di tali misure.
4. A tal proposito si conviene che lo scambio di dati personali, anche di natura particolare, tra le parti, previsto dalla presente Convenzione, sia effettuato in modo da ridurre il rischio che tali dati siano conosciuti da terzi.
5. Allo scopo si concorda di:
- utilizzare esclusivamente i seguenti indirizzi mail:
    - ✦ per l'ETS \_\_\_\_\_,
    - ✦ per il "Comune" [info@comune.malegno.bs.it](mailto:info@comune.malegno.bs.it) ;
  - criptare le mail che riportano i dati reddituali degli assistiti, ricorrendo ad un programma scelto di comune accordo tra il "Comune" e l'ETS;
  - nella rendicontazione delle attività svolte, individuare ogni beneficiario delle attività di cui alla presente convenzione.
6. L'ETS opera quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione della presente Convenzione. Al termine, il Titolare potrà richiedere la restituzione dei dati personali, anche di natura particolare, trattati in esecuzione del contratto o la loro cancellazione, di cui si dovrà dare evidenza.

## **Articolo 15**

### ***Risoluzione della Convenzione***

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso alle altre nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. In ogni caso, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività didattiche, ove la causa risolutiva non impedisca l'effettiva prosecuzione, l'eventuale risoluzione dovrà avere decorso dopo l'ultimazione dell'anno scolastico di riferimento se già avviato.
2. L'Amministrazione Comunale può risolvere, dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., nei seguenti casi:
  - ✓ per motivi di pubblico interesse eccezionali ed imprevedibili, in qualunque momento;
  - ✓ nel caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione da parte dell'ETS nell'esecuzione degli obblighi convenzionali;
  - ✓ per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
3. Per eventuale avvio delle procedure di riequilibrio pluriennale o di dissesto dell'ente così come previste dall'art. 243-bis e 244 del Tuel.
4. L'Odv/APS qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del "Comune" degli obblighi di cui alla presente Convenzione può dichiarare la risoluzione del rapporto dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, le irregolarità rilevate, fatto salvo in ogni caso quanto indicato al primo periodo con riferimento alla decorrenza della risoluzione in caso di avvio dell'anno scolastico.
5. In caso di recesso da una delle parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento nel limite di quanto definito nella presente convenzione.

## **Art. 16**

### ***Sospensione o riduzione del servizio***

1. L'Ets ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione delle attività.

## **Articolo 17**

### ***Foro competente***

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria competente per territorio ed identificata nel tribunale civile di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

## **Articolo 18**

### ***Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle del Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse prevista per le attività scolastiche paritarie. Eventuali novelle legislative e

regolamentari troveranno applicazione automatica attraverso eterointegrazione, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

2. Allegati parte integrante:

- *Allegato A1 – Capitolato di dettagli Prestazionale*
- *Allegato A2 – Planimetrie dei locali affidati in uso*
- *Allegato A 3 – Attestazione agibilità edificio del 29/12/2025 allegata alla Dete.ne resp.le Utc con Determina n. 135 del 29/12/2025*

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Comune di Malegno**  
Sindaco Geom. Matteo Furloni

---

**Per l'ETS**  
Il/La Presidente

---